

REGISTRATO A FIRENZE 1

il6/7/2007.....

al n° 6684... serie... AT.....

Repertorio n.51.841

Raccolta n.12.486

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

ai sensi della Legge 7 dicembre 2000 n. 383

REPUBBLICA ITALIANA

- 29 giugno 2007 -

Oggi ventinove giugno duemilasette, in Firenze viale G. Milton n. 35.

Innanzi a me Dott. Francesco Steidl, Notaio in Firenze, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,

sono presenti i signori:

- Chiara SERENELLI, nata a Loreto il 27 febbraio 1981 (SRN CHR 81B67 E690B), ivi residente in via Rosario n. 81;
- Maria Teresa IDONE, nata a Senigallia il 12 ottobre 1983 (DNI MTR 83R52 I608I), residente a Monsano in viale G. Garibaldi n. 10;
- Annalisa BIONDI, nata a Volterra il 31 gennaio 1975 (BND NLS 75A71 M126K), ivi residente in via delle Prigioni n. 17;
- Mara NUTI, nata a Firenze il 7 febbraio 1977 (NTU MRA 77B47 D6120), residente a San Godenzo in località Casale La Fonte n. 49/C;
- Linda CECCHI, nata a Pontedera il 17 maggio 1975 (CCC LND 75E57 G843F), ivi residente in via della Salita-Treggiaia n. 14;
- Lorenzo GIANNETTI, nato a Borgo San Lorenzo il 3 febbraio 1980 (GNN LNZ 80B03 B036U), ivi residente in viale Giovanni XXIII n. 15;
- Enrico FALQUI, nato a Firenze il 31 agosto 1946 (FLQ NRC 46M31 D612J), ivi residente in via A. Lamarmora n. 38;
- Chiara Benedetta MALTESE, nata a Praia a Mare il 17 marzo 1981 (MLT CRB 81C57 G975S), residente a Scalea in via Dr. Domenico Cupido I Trav. 3.

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto in virtù del quale convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1

Tra i comparenti è costituita una Associazione di promozione sociale ai sensi della Legge 7 dicembre 2000 n. 383, denominata

"Verdiana Network"

Art. 2


L'Associazione ha sede in Firenze, via A. Lamarmora n. 38.

Art. 3

L'Associazione è retta dallo Statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale, previa lettura da me datane ai comparenti.

Art. 4

La durata dell'Associazione è illimitata.



Allegato "A" al Rep.n.51.841 ed alla Racc.n.12.486.

S T A T U T O

Articolo 1) - Denominazione e ambito territoriale di attività

1.1. E' costituita un'associazione di promozione sociale ai sensi della Legge 7 dicembre 2000 n. 383, denominata

"Verdiana Network".

L'Associazione si propone di agire in ambito nazionale e internazionale, in conformità con quanto previsto dall'art. 7 della Legge 7 dicembre 2000 n. 383 per l'iscrizione dell'associazione al registro nazionale.

Articolo 2) - Sede

2.1. L'associazione ha sede in Firenze, Via A. Lamarmora n.38, e potrà istituire altrove, in Italia e all'estero, sedi secondarie, stabili organizzazioni, sezioni, strutture operative, rappresentanze, uffici e recapiti.

Articolo 3) - Durata

3.1. L'associazione ha durata illimitata e si estinguerà nei casi previsti dalla legge.

Articolo 4) - Scopi, attività e principi

4.1. L'associazione si propone il fine di svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

4.2. L'associazione è apolitica e non persegue scopi di lucro, bensì esclusivamente finalità di utilità sociale.

4.3. L'Associazione svolge e promuove attività di formazione, di documentazione e di informazione sulla pianificazione dello sviluppo sostenibile delle città italiane ed europee, sulla progettazione delle trasformazioni urbane coerenti con tali obiettivi di sostenibilità e sulla progettazione del riequilibrio ambientale e paesaggistico nelle aree urbane e periurbane.

4.4. L'Associazione si propone di connettere e sviluppare, su scala internazionale, una rete di associazioni culturali e scientifiche, centri di ricerca pubblici e privati, università e scuole di formazione professionale nel campo delle scienze del territorio e della città, dell'economia ecologica, dell'ecologia urbana e del paesaggio, dell'architettura bio-climatica e dei materiali, delle tecnologie appropriate per l'uso di energie rinnovabili nei processi edilizi e nei sistemi urbani.

Il network è finalizzato a implementare il dialogo tra esperienze e competenze interdisciplinari sui temi dello sviluppo sostenibile della città e a divulgare progetti e piani dotati di particolare significato innovativo, realizzati in diverse città europee, per realizzare scenari di sviluppo sostenibile della città.

L'Associazione è interessata, in particolare, a costituire un archivio aggiornato e accessibile di tutti i case-studies di



carattere innovativo nel campo delle trasformazioni urbane verso lo sviluppo sostenibile delle città e a realizzare accordi di cooperazione scientifica con i soggetti pubblici e privati che entreranno a far parte della propria Rete.

4.5. L'Associazione è organizzata per Dipartimenti, ciascuno dei quali comprende un insieme di tematiche di ricerca, corrispondenti alle attività di elaborazione e divulgazione della stessa.

I campi di attività di ricerca sono strutturati in due Settori: a) attività formative b) attività di progettazione e pianificazione.

Ciascun Dipartimento è coordinato da un responsabile membro dell'Associazione, in qualità di socio fondatore o di socio ordinario.

Ciascun Settore è coordinato da un responsabile membro dell'Associazione, in qualità di componente del Comitato Esecutivo del Direttivo.

I campi di attività dell'Associazione sono i seguenti:

- Ecologia urbana (valutazione dell'impronta ecologica, mobilità sostenibile, Agenda 21 locale)
- Tutela e progettazione della biodiversità nell'ambiente urbano;
- Progettazione di reti ecologiche e di sistemi di connettività dei beni ambientali e dei beni storico-culturali. Progettazione del riequilibrio eco-paesaggistico nelle aree di transizione dell'ambiente urbano.
- Progettazione della riabilitazione di aree industriali dismesse e del riequilibrio della frammentazione dell'ambiente naturale e del paesaggio urbano.
- Economia ambientale (contabilità ambientale per gli Enti locali, contabilità dei flussi di materia, Bilancio ambientale Locale, Indicatori e Piani per lo sviluppo sostenibile della città.
- Certificazione energetica degli edifici e incentivi economici.
- Valutazione ambientale strategica di Piani urbanistici, Piani di sviluppo economico, Piani per la mobilità urbana.
- Bioarchitettura e Territorio (nuove tecnologie e nuovi materiali per l'edilizia sostenibile nella progettazione di interventi di ristrutturazione urbana).
- Progetti e azioni di nuovi scenari di sviluppo urbano attraverso l'uso appropriato delle energie rinnovabili e dei nuovi materiali negli interventi di riqualificazione urbana.

4.6. All'associazione è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle inerenti ai settori in precedenza indicati, ad eccezione delle attività direttamente connesse ovvero accessorie per natura, purché queste non siano prevalenti rispetto alle attività istituzionali e i relativi proventi non superino il limite fissato dalla legge.

4.7. Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

4.8. È vietata la distribuzione tra gli associati, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitali, durante tutta la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte per legge.

Articolo 5) - Patrimonio ed entrate dell'associazione

5.1. Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione, da eventuali donazioni e lasciti nonché dai fondi di riserva.

5.2. Le entrate sono costituite:

- dalle quote associative annuali, dai contributi pubblici e privati, dai fondi raccolti attraverso sottoscrizioni, dalle elargizioni anche straordinarie fatte dai sostenitori dell'Associazione, dai proventi derivanti da eventuali iniziative e attività svolte dall'associazione;
- da contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- da eredità, donazioni e legati;
- da entrate derivanti da prestazione di servizi convenzionati;
- dai contributi finalizzati a specifici progetti e programmi;
- dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse.

L'Associazione è tenuta alla conservazione, per almeno tre anni, della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche ed alle erogazioni liberali ricevute.

5.3. Il Consiglio Direttivo decide sugli investimenti e sull'utilizzo delle rendite e del patrimonio sociale.

Articolo 6) - Categorie di soci

6.1. I soci dell'associazione si suddividono nelle seguenti categorie: a) soci fondatori, b) soci ordinari.

6.2. Si considerano fondatori i soci ordinari intervenuti all'atto costitutivo.

6.3. Rientrano nella categoria dei soci ordinari tutti gli associati.

6.4. Il rapporto associativo è uniforme per tutte le categorie di soci.

Articolo 7) - Ammissione dei soci

7.1. In base a delibera del Consiglio Direttivo possono essere ammessi all'associazione come soci le persone fisiche, le istituzioni, le società, gli enti pubblici e privati, italiani o stranieri, che ne facciano domanda per iscritto.

7.2. La partecipazione all'associazione non è trasferibile, neppure per successione.

7.3. La qualità di associato risulta da apposito registro te-



nuto a cura del Consiglio Direttivo.

Articolo 8) - Quota associativa

8.1. Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa nella misura che verrà fissata annualmente dal Consiglio Direttivo per ciascuna categoria di soci.

8.2. Le quote non sono rivalutabili e neppure ripetibili.

Articolo 9) Diritti e doveri degli associati

9.1. Gli associati hanno diritto di partecipare alla vita associativa nei modi fissati dallo statuto o con appositi regolamenti; di esercitare i propri diritti elettorali; di partecipare alle attività promosse dall'Associazione.

9.2. L'Associazione può avvalersi delle prestazioni e dell'opera volontaria, personale e gratuita, dei propri soci.

9.3. Gli associati devono operare nell'interesse esclusivo dell'associazione, osservare le norme statutarie e regolamentari, partecipare alla vita associativa secondo la categoria di appartenenza.

Articolo 10) Perdita della qualità di associato

10.1. La qualità di associato si perde per morte, recesso ed esclusione.

10.2. L'esclusione viene deliberata dall'assemblea degli associati quando il comportamento del socio rechi pregiudizio morale o materiale all'associazione, oppure violi in maniera manifesta le norme di legge e quelle statutarie e regolamentari.

10.3. L'apertura del procedimento di esclusione deve essere comunicata all'interessato.

10.4. Il socio che intende recedere dall'associazione deve darne comunicazione per iscritto al Consiglio Direttivo con un preavviso di almeno tre mesi rispetto alla scadenza annuale.

Articolo 11) Organi dell'associazione

11.1. Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e, se nominato, il Vice Presidente;
- d) il Segretario Generale.

Articolo 12) Assemblee

12.1. L'assemblea è ordinaria o straordinaria.

12.2. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro il 30 aprile e ad essa compete:

- l'approvazione del bilancio annuale di esercizio;
- la nomina dei membri del Consiglio Direttivo.

12.3. L'assemblea straordinaria delibera sulle eventuali modifiche da apportare allo statuto sociale.

12.4. Il funzionamento dell'assemblea e le modalità di esercizio del voto, anche per corrispondenza, sarà disciplinato mediante apposito regolamento che verrà adottato dall'assemblea in sede ordinaria.

Articolo 13) Convocazione dell'assemblea

13.1. L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta, da trasmettere anche per fax o posta elettronica a tutti i soci, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.

13.2. Nell'avviso di convocazione, oltre agli argomenti all'ordine del giorno, vanno indicati la data, il luogo e l'ora in cui si terrà l'assemblea in prima convocazione ed eventualmente quella in seconda convocazione, che però non può tenersi nello stesso giorno.

13.3. Inoltre l'assemblea deve essere convocata quando se ne ravvisi la necessità oppure quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un decimo degli associati.

Articolo 14) Intervento e rappresentanza in assemblea

14.1. Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale, qualunque sia la categoria di appartenenza.

14.2. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante delega scritta. Gli enti e le società possono farsi rappresentare anche mediante delega rilasciata a favore di propri dipendenti e collaboratori. Dallo stesso delegato non può essere rappresentato più di un socio.

Articolo 15) Diritto di voto

15.1. Ogni associato ha diritto ad un voto.

15.2. Le votazioni avvengono normalmente in forma palese, salvo per le nomine alle cariche sociali per le quali è previsto il voto segreto oppure per lista.

Articolo 16) Presidenza dell'assemblea

16.1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in caso di sua assenza dal Vice Presidente, se nominato, e in mancanza di entrambi dalla persona designata dagli intervenuti.

16.2. L'assemblea nomina il segretario, anche tra non soci. Il Segretario assiste il Presidente e cura la redazione dei verbali delle riunioni assembleari.

Articolo 17) Quorum costitutivi e deliberativi

17.1. In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con l'intervento di almeno la metà dei soci iscritti.

17.2. In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si considera validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

17.3. Le delibere dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in prima e seconda convocazione, sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. Nel calcolo della maggioranza non vengono inclusi gli astenuti.

17.5. Per deliberare lo scioglimento anticipato dell'associazione e per stabilire la devoluzione del patrimonio, occorre

il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Articolo 18) Consiglio Direttivo

18.1. L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri variabile da tre a cinque, secondo quanto stabilirà l'assemblea ordinaria al momento in cui è chiamata a nominare i consiglieri.

18.2. I membri del Consiglio Direttivo devono essere scelti tra gli associati. Nel caso che i soci siano enti o società, questi potranno designare anche in via permanente un loro rappresentante.

18.3. Per la prima volta il Consiglio Direttivo viene nominato con l'atto costitutivo e resta in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al primo esercizio successivo alla costituzione.

18.4. I consiglieri successivamente nominati durano in carica per il periodo di tempo stabilito dall'assemblea, comunque non superiore a tre esercizi, e sono rieleggibili entro i limiti eventualmente fissati dall'assemblea stessa. La durata in carica è uguale per tutti i consiglieri.

18.5. In seno al Consiglio Direttivo può essere costituito un Comitato Esecutivo, formato dal Presidente, dal Segretario e da altri due consiglieri, rispettivamente il responsabile del settore attività formative ed il responsabile del settore attività progettazione e pianificazione, nominati su proposta del Presidente all'inizio di ogni esercizio annuale. A detto comitato potranno essere delegati i poteri in ordine alla gestione ordinaria e corrente dell'Associazione.

Articolo 19) Presidente del Consiglio Direttivo

19.1. Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno il Presidente. Per la prima volta il Presidente viene nominato con l'atto costitutivo.

Articolo 20) Convocazione del Consiglio Direttivo

20.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta lo ritenga necessario oppure quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno un terzo dei consiglieri in carica.

20.2. La convocazione viene fatta mediante avviso scritto inviato anche per fax o posta elettronica a tutti i consiglieri almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza. In caso di urgenza tale termine è ridotto a tre giorni.

20.3. In mancanza delle formalità di convocazione le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di tutti i consiglieri in carica.

Articolo 21) Riunioni in video e teleconferenza

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano con il sistema della videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia ad essi consentito di discutere ed intervenire in tempo reale alla trattazione

degli argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione. Verificandosi questi presupposti, il Consiglio Direttivo si intende tenuto nel luogo ove si trova il Presidente dell'adunanza insieme al Segretario, i quali provvederanno a redigere e sottoscrivere il verbale della riunione, facendo menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento con i consiglieri lontani e di come essi hanno espresso il voto.

Articolo 22) Funzionamento del Consiglio Direttivo

22.1. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed in caso di sua assenza dal Consigliere più anziano di età.

22.2. Di ogni riunione viene redatto verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

22.3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi membri in carica e delibera a maggioranza dei votanti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Articolo 23) Cooptazione di consiglieri

23.1. Qualora un Consigliere venga a cessare, il Consiglio Direttivo può procedere per cooptazione alla nomina di un sostituto, il quale resterà in carica fino alla prossima assemblea ordinaria.

23.2. Ove venga a cessare la maggioranza dei Consiglieri in carica, dovrà essere convocata senza indugio l'assemblea dei soci per procedere alla nomina dell'intero Consiglio Direttivo.

Articolo 24) Poteri di gestione

24.1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ritenuti utili o necessari per il raggiungimento degli scopi istituzionali dell'associazione, nulla escluso o eccettuato.

24.2. Al Comitato Esecutivo oppure al Presidente o altro Consigliere possono essere delegati poteri riguardanti la gestione ordinaria corrente.

Articolo 25) Rappresentanza legale

25.1. La rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio Direttivo.

25.2. Il legale rappresentante può conferire, a singoli consiglieri e anche ad estranei, deleghe e procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Articolo 26) Segretario Generale

26.1. Il Segretario Generale viene eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei membri e dura in carica tre anni. La carica di Segretario può essere affidata anche a persone estranee al Consiglio Direttivo. Per la prima volta il Segretario generale viene nominato con l'atto costitutivo.

26.2 Al Segretario Generale spettano i compiti di ammini-

strazione dell'Associazione e della sua attività di tesoreria, e dell'organizzazione di tutte le risorse occorrenti per la realizzazione dei programmi annuali fissati dal Consiglio Direttivo e per il conseguimento dello scopo sociale.

Articolo 27) Scioglimento e liquidazione

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione provvede a nominare uno o più liquidatori determinando i loro poteri.

Articolo 28) Esercizi sociali - Bilancio annuale d'esercizio

27.1. Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.

27.2. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redigerà il bilancio accompagnato da una relazione sulla gestione e sullo svolgimento dell'attività associativa.

27.3. Il bilancio dovrà essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economico-patrimoniale dell'associazione.

27.4. Il bilancio sarà sottoposto all'approvazione dell'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio sociale e ne sarà data pubblicità nelle forme più idonee.

Articolo 28) Devoluzione del patrimonio

Nel caso di scioglimento dell'associazione per qualsiasi causa oppure qualora lo scopo associativo divenisse irrealizzabile, l'associazione si estinguerà ed il suo patrimonio residuo sarà devoluto a fini di utilità sociale, secondo le norme di legge vigenti tempo per tempo, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 29) Rinvio

Per quant'altro non previsto dal presente statuto si fa espresso rinvio alle norme di legge speciali che disciplinano le associazioni di promozione sociale ed al codice civile per le associazioni in generale.

All'originale firmato: Chiara Benedetta Maltese - Linda Cecchi - Annalisa Biondi - Mara Nuti - Enrico Falqui - Lorenzo Giannetti - Maria Teresa Idone - Chiara Serenelli - Francesco Steidl Notaio.

Copia conforme all'originale

Consta di N. *XII* fogli

FIRENZE *18* gennaio *2008*

